Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 aprile 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. **161.**

Modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prolungare, nella prima applicazione della nuova procedura del contenzioso amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i termini entro cui i comitati provinciali ed i comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale debbono decidere i ricorsi di competenza, a causa del loro rilevante numero iniziale; ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di meglio precisare la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, al fine di superare le difficoltà di interpretazione verificatesi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 59, comma settimo, in relazione all'art. 46, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è differita al novantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; per effetto di tale differimento il comitato provinciale è rimesso in termini per la decisione dei ricorsi qualora alla predetta data il termine sia già scaduto. Resta ferma, per i ricorsi presentati anteriormente alla data medesima, la facoltà dei ricorrenti di adire l'autorità giudiziaria decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 46, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1970, n. 639, per la decisione dei ricorsi di seconda istanza da parte dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, decorre, nella prima applicazione del predetto decreto, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di costituzione di ciascun comitato regionale.

Art. 2.

Ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, deve intendersi per data utile quella risultante dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento dall'ufficio postale tenuto alla restituzione dell'avviso medesimo al destinatario.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 154. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. **162.**

Provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio di Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di disporre provvedimenti di sospensione di termini nel comune di Reggio di Calabria in dipendenza della situazione eccezionale ivi verificatasi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

In dipendenza della situazione eccezionale verificatasi nel comune di Reggio di Calabria, è sospeso, dal 1° gennaio 1971 al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti, durante il periodo predetto, nel territorio di tale comune.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nel comune suindicato, emessi prima del 1° gennaio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

Art. 2.

I termini di cui all'art. 1 sono sospesi anche a favore delle persone le quali, risiedendo nel comune suindicato o comunque essendosi ivi venute a trovare, provino di non avere potuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti a causa della situazione di cui al predetto art. 1.

Art. 3.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 155. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. **163.**

Regime fiscale degli apparecchi di accensione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la vigente legislazione in materia di apparecchi di accensione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia;

Decreta:

Art. 1.

(*Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione*)

Agli effetti del presente decreto è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi.

Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio principale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:

a) lire 300 per ogni accendigas domestico anche se incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina, nonchè per ogni accendisigari per autovetture;

b) lire 400 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione;

c) lire 800 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) lire 100 per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchio di accensione.

L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.

Non sono soggetti alla tassazione di cui alla lettera *d*) le parti o pezzi di ricambio principali introdotte in fabbrica ed utilizzate per la produzione degli apparecchi di accensione.

Non sono soggetti all'imposta gli apparecchi di accensione incorporati in impianti e dispositivi di carattere industriale e in caldaie di impianti di riscaldamento.

Art. 2.

(*Importazione - Sovraimposta di confine - Esportazione*)

Per l'importazione degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali, è dovuta una sovraimposta di confine in misura pari all'imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1.

Il pagamento di detta sovraimposta è comprovato mediante la applicazione, da effettuarsi a cura dell'importatore, degli appositi contrassegni di Stato.

Sugli apparecchi e sulle parti o pezzi di ricambio principali prodotti in Italia e destinati all'estero, è concesso l'abbuono della imposta di cui al precedente art. 1, con l'osservanza delle norme delle leggi doganali.

Art. 3.

(*Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico*)

La fabbricazione, anche come semplice montaggio di accenditori, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio principali, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.

Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti annuali, ove dovuti.

Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere tale rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni; in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:

a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture;

b) lire 50.000 per la fabbricazione degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture;

c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*).

I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere *c*) e *d*).

I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera *d*).

E' in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, è effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.

Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera *d*).

Art. 4.

(*Importazione di un apparecchio di accensione senza licenza a mezzo di pacco postale*)

E' consentita l'importazione, senza licenza di cui al primo comma, del precedente art. 3, di un apparecchio di accensione, per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della postalettere munito di cartellino verde modello C 1 (Douane), proveniente dall'estero, previo pagamento della sovraimposta di confine, di cui all'art. 2, e degli altri diritti dovuti.

Art. 5.

(*Tenuta del registro di carico e scarico*)

I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione, alla importazione ed allo smercio dei prodotti anzidetti.

Art. 6.

(Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi autorizzati alla vendita)

Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali, sono soggetti al controllo della guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le fabbriche ed i magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre la vigilanza saltuaria o permanente.

Art. 7.

(Sanzioni a carico dei titolari di licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita)

Ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza di cui al precedente articolo, ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'art. 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono l'esercizio del controllo di cui all'art. 6 si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione, di distribuzione o di vendita.

Art. 8.

(Sanzioni)

E' punito con la multa da cinque a venti volte il tributo dovuto per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio principale che formi oggetto della infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari al tributo evaso e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

E' punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto della infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di cui al settimo comma del precedente art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.

Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza, apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali muniti del prescritto contrassegno di Stato.

Art. 9.

(Modalità di attuazione)

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) le parti o pezzi di ricambio che, ai fini del presente decreto, sono ritenuti principali per il funzionamento dei vari tipi di apparecchi di accensione;

b) le caratteristiche dei diversi tipi di contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli apparecchi o parti o pezzi di ricambio principali fabbricati o importati per il consumo nel territorio della Repubblica;

c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'art. 3;

d) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 e le modalità per la sua tenuta;

e) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'art. 6.

Art. 10.

(Gestione dei servizi)

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla gestione di tutti i servizi necessari alla attuazione del presente decreto, ivi compresa la contabilizzazione dei relativi tributi.

Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1971 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

I fabbricanti, gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di apparecchi di accensione e di parti o pezzi di ricambio devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di apparecchi di accensione e di tutte le parti o pezzi di ricambio giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche, magazzini od esercizi. Per i rivenditori di generi di monopolio la denuncia va fatta all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio. I fabbricanti e gli importatori ed i distributori all'ingrosso devono inoltre provvedere, entro lo stesso termine, agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui al precedente art. 5.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denunzia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni dalla ricevuta notificazione, al pagamento della imposta mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

Per l'omissione della denunzia, di cui al primo comma, si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denunzia.

I fabbricanti, gli importatori e gli esercenti abilitati alla vendita al pubblico delle marche contrassegno per apparecchi di accensione di cui all'art. 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, hanno diritto al rimborso del valore al netto dell'aggio del 10 per cento, corrispondente alle marche in loro possesso relative all'anno in cui entra in vigore il presente decreto, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

I privati esercenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già autorizzati ad effettuare la vendita al pubblico degli apparecchi oggetto della riserva di cui al penultimo comma del precedente art. 3, conseguono, a richiesta, il rinnovo della licenza.

Art. 12.

(*Autorizzazione alle variazioni di bilancio*)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 13.

(*Disposizioni finali*)

Allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto verrà a cessare il monopolio fiscale sulle pietrine focaie che potranno essere liberamente fabbricate, importate, distribuite e vendute nel territorio della Repubblica.

E' abrogato l'art. 9 della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi annesso al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Sono abrogate altresì tutte le norme concernenti gli apparecchi di accensione contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni, nonchè nell'annessa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi.

E' abrogato, infine, il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109.

Art. 14.

(*Decorrenza*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 137. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1971, n. **164**.

Modificazione allo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1964, n. 104, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari;

Vista la delibera n. 6/68 del 1° luglio 1968 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 100487/79 del 23 febbraio 1970;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 10 luglio 1970 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 12 dello statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari nei termini indicati dalla delibera n. 6/68 del 1° luglio 1968 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **165**.

Modificazione allo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 1963, n. 791, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa;

Vista la deliberazione n. 3 del 23 maggio 1970 del consiglio generale del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa, che modifica l'art. 12 dell'anzidetto statuto;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 102328/74 del 7 agosto 1970;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 19 dicembre 1970 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 12 dello statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa nei termini indicati dalla deliberazione n. 3 del 23 maggio 1970 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 133. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1971.

Iscrizione nel registro delle varietà di viti di ventinove vitigni ad uve da vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica il quale istituisce, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto il registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione;

Considerato che ai sensi del predetto art. 11 l'iscrizione delle varietà di viti nell'anzidetto registro è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che le varietà siano sufficientemente omogenee e stabili;

Viste le proposte fatte dagli assessorati dell'agricoltura delle regioni autonome a statuto speciale nonchè dagli ispettorati agrari compartimentali per l'iscrizione di ventinove vitigni ad uve da vino;

Sentito il parere della commissione ministeriale incaricata dell'esame e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle varietà di viti nel registro nazionale;

Decreta:

I seguenti vitigni ad uve da vino sono iscritti nel registro delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164:

1) Albanello b
2) Aglianico del Vulture n
3) Aglianicone n
4) Brunello di Montalcino n
5) Clairette b
6) Damaschino b
7) Franconia n
8) Groppello di Mocasina n
9) Guardavalle b
10) Invernenga b
11) Lacrima n
12) Lumassina b
13) Malvasia bianca di Basilicata b
14) Malvasia (Roter Malvasier) n
15) Malvasia nera di Basilicata n
16) Moscato nero di Acqui n.
17) Moscato rosa r.
18) Mostosa b.
19) Nieddera n
20) Notardomenico r
21) Pampanuto b
22) Portoghese n
23) Refosco dal penducolo rosso n
24) Refosco nostrano n
25) Roussane b
26) Trebbiano modenese b
27) Uva Tosca n
28) Veltliner b
29) Verduschia b

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3755)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1971.

Approvazione dell'elenco degli ingegneri, dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, abilitati ad eseguire le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e montacarichi privati per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1943, con il quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è stato, fra l'altro, autorizzato ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato, a mezzo di propri ingegneri dipendenti forniti di laurea, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato esclusi quelli delle amministrazioni statali, degli stabilimenti e delle aziende agricole;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 1971, n. 202 del predetto ente, diretta ad ottenere l'approvazione dell'elenco degli ingegneri suoi dipendenti, forniti di laurea;

Ritenuto che gli ingegneri proposti dall'ente suddetto per l'iscrizione nell'apposito elenco da approvarsi annualmente da questo Ministero risultano dipendenti dell'ente medesimo e forniti di laurea;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512;

Decreta:

E' approvato per l'anno 1971, l'elenco — allegato al presente decreto del quale fa parte integrante — degli ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esecuzione delle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Elenco ingegneri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
1 Albarano Vittorio	10-11-1940	Ing. elettrotecnica - Roma, 17-3-1967	Torino
2. Alfano Antonino	1- 1-1930	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 26-7-1952	Genova
3. Allitto Francesco	15-11-1928	Ing. ind. meccanica - Torino, 15-3-1955	Torino
4 Andrenelli Franco	12- 9-1924	Ing. civ. edile - Roma, 22-7-1958	Direz. gen.
5. Andreoni Diego	22- 7-1907	Ing. civ. edile - Milano, 8-11-1929	Direz. gen.
6. Annibali Giorgio	10- 6-1930	Ing. civ. trasporti - Roma, 25-7-1957	Cagliari
7. Antonini Vincenzo .	27- 7-1937	Ing. mineraria - Bologna 30-6-1964	Perugia
8. Aragona Giovanni	8- 7-1929	Ing. civ. idraulica - Napoli, 14-5-1964	Salerno
9. Ariosto Saverio	26- 3-1935	Ing. elettrotecnica - Roma, 24-5-1963	Catanzaro
10. Azzaretto Ettore .	30- 9-1937	Ing. elettrotecnica - Roma, 5-3-1965	Centro studi e controlli
11. Badellino Carlo .	22- 6-1906	Ing. ind. meccanica Milano, 13-11-1932	Milano
12. Bafunno Adolfo .	18- 4-1940	Ing. chimica - Napoli, 12-3-1966	Milano
13. Baldassarini Francesco	18- 9-1927	Ing. civ. trasporti - Bari, 3-3-1955	Roma
14. Baldisseri Alberto	21- 7-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 10-5-1958	Roma
15. Balestra Carlo	31-12-1928	Ing. civ. edile - Napoli, 29-7-1960	Napoli
16. Baratta Giorgio	24- 4-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 12-5-1956	Bologna
17. Baron Eginardo .	12- 8-1942	Ing. meccanica - Roma, 21-7-1967	Milano
18. Baroncini Umberto	10-10-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 19-12-1963	Livorno
19. Bartolini Renato .	17- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Pisa, 21-11-1960	Firenze
20. Bastiani Natale	9- 8-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa, 20-2-1965	Firenze
21. Bellofiore Francesco	11- 1-1924	Ing. ind. meccanica - Torino, 26-7-1952	Novara
22. Bellumori Marcello	25- 2-1930	Ing. navale meccanica - Napoli, 14-5-1964	Roma
23. Berio Carlo .	14- 4-1927	Ing. ind. elettr. - Roma, 9-3-1953	Direz. gen.
24. Bernardi Onofrio	5- 7-1926	Ing. civ. trasporti - Bari, 2-12-1955	Bari
25. Bertolino Sebastiano	12-11-1925	Ing. ind. meccanica - Napoli, 31-5-1955	Napoli
26. Bianchi Giancarlo	7- 9-1940	Ing. meccanica - Milano, 13-10-1969	Milano
27. Bocciardi Paolo .	4- 5-1940	Ing. elettrotecnica - Torino, 31-3-1965	Arezzo
28. Bolacchi Renato .	26- 9-1927	Ing. ind. elettronica - Bologna, 19-12-1953	Firenze
29. Bonani Ferruccio	27- 7-1923	Ing. ind. meccanica - Bologna, 15-2-1957	Genova
30. Bonifaci Riccardo	18- 3-1937	Ing. elettronica - Padova, 13-7-1964	Vicenza
31. Bonomo Vinicio .	12- 2-1927	Ing. ind. meccanica - Bologna, 14-3-1957	Verona
32. Borghini Claudio	26- 3-1939	Ing. elettronica - Roma, 14-11-1967	Bari
33. Borile Aldo .	26-10-1921	Ing. civ. trasporti - Padova, 9-11-1953	Roma
34. Borzelli Emilio	24- 1-1944	Ing. meccanica - Roma, 29-5-1969	Torino
35. Bosco Antonino .	5- 2-1934	Ing. ind. meccanica - Palermo, 12-7-1962	Trieste
36. Bruno Paolo	13- 8-1924	Ing. civ. edile - Genova, 21-7-1959	Genova
37. Bucca Camillo	19- 3-1919	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 21-5-1955	Palermo
38. Buccellato Antonino	1- 9-1925	Ing. civ. edile - Palermo, 16-7-1953	Palermo
39. Bucchi Gianfranco .	25-10-1933	Ing. elettronica - Bologna, 25-3-1965	Milano
40. Calcioli Silvestro	18- 4-1935	Ing. civ. trasporti - Roma, 23-11-1963	Roma
41. Cancellieri Massimo	16- 2-1938	Ing. meccanica - 23-7-1968	Torino
42. Campobello Salvatore	9- 3-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 17-11-1966	Torino
43. Campurra Alfonso .	7- 8-1922	Ing. mineraria - Cagliari, 21-11-1952	Cagliari
44. Caneda Ernesto .	15- 5-1919	Ing. navale meccanica - Genova, 17-11-1944	Genova
45. Cannas Franco	22- 1-1937	Ing. civ. edile - Cagliari. 14-10-1961	Cagliari
46. Capizzi Francesco	20- 1-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 9-11-1963	Como
47. Cappelli Vittorio	27-10-1910	Ing. civ. idraulica - Pisa, 26-4-1950	Firenze
48. Cappuccini Alberto .	1- 2-1923	Ing. civ. trasporti - Pisa, 24-6-1948	Roma
49. Cappuccio Enzo .	12- 7-1933	Ing. ind. meccanica - Roma, 2-3-1960	Centro studi e controlli
50. Caramazza G. Battista .	16-12-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 26-11-1949	Milano
51. Caratini Giancarlo .	12- 8-1937	Ing. elettronica - Bologna, 27-2-1967	Milano
52. Carcavallo Giorgio .	1- 9-1935	Ing. elettrotecnica Napoli, 30-7-1965	Bari
53. Cardia Tullio	4- 8-1937	Ing. elettronica - Roma, 22-12-1967	Centro studi e controlli
54. Caricchi Gualfredo .	8- 6-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 24-7-1952	Perugia
55. Carlesi Giovanni .	13- 7-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Genova, 21-12-1954	Alessandria
56. Carlini Vincenzo .	15- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Pisa, 20-7-1951	Roma

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
57. Carrescia Vito	22-12-1939	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 20-12-1963	Torino
58. Carriglio Giacomo	20-11-1934	Ing. ind. meccanica - Napoli, 16-7-1962	Milano
59. Caselli Luigi	4- 1-1937	Ing. meccanica - Bologna, 30-6-1964	Pavia
60. Castagna Riccardo	5-10-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 21-12-1963	Centro studi controlli
61. Cataldi Giovanni	18- 8-1909	Ing. ind. meccanica - Roma, 20-12-1932	Direz. gen.
62. Cecchi Alfio	9- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Pisa, 9-12-1956	Cremona
63. Cervari Giuseppe	2-10-1925	Ing. ind. meccanica - Genova, 23-7-1955	Savona
64. Chiarini Pietro	15- 4-1932	Ing. ind. elettronica - Bologna, 27-2-1964	Ravenna
65. Ciceroni Tito	19- 7-1931	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 11-5-1960	Roma
66. Cifarelli Arturo	18- 6-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 2-4-1955	Firenze
67. Cilia Settimio	19- 1-1923	Ing. ind. meccanica - Roma, 30-3-1954	Roma
68. Cionfrini Antonio	16- 4-1940	Ing. elettronica - Napoli, 6-8-1968	Salerno
69. Cioni Aldo	2- 4-1934	Ing. ind. meccanica - Bologna, 23-2-1961	Firenze
70. Colò Paolo	3- 9-1930	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 22-7-1955	Bologna
71 Colonna Luigi	22- 7-1928	Ing. civ. trasporti - Padova, 27-2-1959	Torino
72. Cosma Lio	27- 6-1929	Ing. ind. meccanica - Trieste, 15-3-1957	Trieste
73. Costamante C. Mario	10-12-1927	Ing. ind. meccanica - Palermo, 20-7-1957	Como
74. Cristofaro Armando	10-12-1906	Ing. ind. meccanica - Roma, 7-11-1938	Roma
75. D'Abbicco Nicola	7- 5-1917	Ing. ind. meccanica - Napoli, 12-8-1946	Bari
76. D'Alessio Paolo	3- 3-1923	Ing. ind. chimica - Genova, 26-2-1951	Roma
77. Damigella Agrippino	6- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Milano, 28-7-1954	Milano
78. De Angelis Roberto	9- 8-1927	Ing. civ. edile - Napoli, 26-7-1951	Napoli
79. De Bernardo Giorgio	24- 5-1922	Ing. ind. elettronica - Pisa, 13-3-1948	Firenze
80. Dedola Enrico	10- 9-1925	Ing. mineraria - Cagliari, 4-12-1958	Taranto
81. De Falco Giovanni	27- 2-1926	Ing. civ. idraulica - Napoli, 11-5-1953	Napoli
82. Delia Giovanni	30- 7-1937	Ing. chimica - Bologna, 27-2-1962	Torino
83. Delli Noci Francesco	2- 4-1942	Ing. chimica - Torino, 22-12-1965	Bari
84. De Martini Augusto	17- 3-1920	Ing. civ. edile - Napoli, 20-12-1952	Napoli
85 De Marzo Giuseppe	13- 7-1925	Ing. ind. meccanica - Roma, 18-12-1952	Taranto
86. De Mathia Ferdinando	29- 5-1931	Ing. ind. meccanica - Napoli, 3-11-1961	Ascoli Piceno
87. D'Erme Maurizio	21- 8-1938	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-7-1966	Roma
88. De Somma Cataldo	3- 8-1934	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 1-12-1961	Napoli
89. Di Giovanni Domenico Francesco	22-11-1937	Ing. elettrotecnica - Roma, 15-11-1965	Torino
90. Di Maggio Giuseppe	1- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Palermo, 2-3-1951	Milano
91. Di Lorenzo Alberto	18-12-1942	Ing. meccanica - Roma, 7-3-1968	Milano
92. Di Napoli Enzo	26-11-1939	Ing. chimica - Roma, 5-3-1965	Roma
93. Di Noto Angelo	25-10-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 30-1-1953	Ancona
94. Di Renzo Antonio	14- 9-1939	Ing. civ. trasporti - Roma, 4-3-1970	Milano
95. Di Staso Carlo	12- 1-1936	Ing. ind. meccanica - Roma, 23-7-1966	Milano
96. Di Staso Francesco	19- 3-1919	Ing. ind. meccanica - Milano, 18-12-1948	Milano
97. Donnini Deoclide	8-10-1924	Ing. civ. edile - Pisa, 19-12-1953	Pavia
98. Dorigo Mario	3- 5-1932	Ing. ind. meccanica - Trieste, 8-3-1962	Venezia
99. Fabian Egone	22- 2-1936	Ing. ind. meccanica - Trieste, 23-6-1962	Udine
100. Falcone Bruno	4-11-1936	Ing. ind. meccanica - Napoli, 30-7-1962	Genova
101. Fanghella Domenico	4- 3-1923	Ing. ind. meccanica - Genova, 28-7-1950	Genova
102. Fasano Mario	25- 9-1921	Ing. civ. trasporti - Torino, 25-7-1952	Torino
103. Fazzana Ugo	3-12-1924	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 31-10-1949	Venezia
104. Ferluga Nereo	4- 9-1925	Ing. ind. meccanica - Trieste, 7-3-1952	Trieste
105. Ferretti Sartori Carlo	3-10-1919	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 29-7-1948	Direz. gen.
106. Ferruzzi Giacomo	24- 1-1921	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 7-7-1948	Torino
107. Filannino Nicola	25- 3-1927	Ing. civ. trasporti - Bari, 15-3-1957	Milano
108. Filipponi Alvaro	8- 7-1929	Ing. civ. edile - Roma, 19-5-1965	Direz. gen.
109. Fiorini Marino	16-11-1927	Ing. civ. idraulica - Bologna, 1-12-1956	Ravenna
110. Foniciello Antonio	1- 2-1929	Ing. navale meccanica - Napoli, 10-3-1959	Latina
111. Forte Raffaele	2- 4-1930	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-7-1963	Novara
112. Frasca Italo	3- 6-1908	Ing. navale meccanica - Genova, 22-11-1930	Direz. gen.
113. Freda Gino	5- 3-1939	Ing. elettronica - Napoli, 1-8-1969	Verona
114. Frighi Pier Alberto	10-10-1936	Ing. mineraria - Bologna, 30-7-1963	Piacenza
115. Fusco Sergio	15- 7-1928	Ing. civ. idraulica - Roma, 20-12-1965	Bergamo

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
116. Gagliano Gaetano	26- 1-1907	Ing. civ edile Palermo, 23-11-1932	Firenze
117. Galeno Renato	11-11-1924	Ing. ind. meccanica Napoli, 29-10-1954	Milano
118. Garaffo Salvatore	19- 4-1939	Ing. ind. meccanica Pisa, 12-7-1968	Milano
119. Garrano Giuseppe	30- 4-1928	Ing. ind. elettrotecnica Torino, 30-5-1961	Catania
120. Gavilli Carlo	19-12-1923	Ing. ind. elettrotecnica Pisa, 24-6-1948	Firenze
121 Geraci Angelo	1-12-1927	Ing. civ. edile Napoli, 24-3-1956	Napoli
122 Giammari Alberto	23- 8-1923	Ing. ind. meccanica Roma, 29-12-1949	Centro studi e controlli
123. Giorgi Enzo	1- 9-1928	Ing. civ. trasporti Roma, 14-3-1957	Bergamo
124. Giori Antonio	8-10-1924	Ing. civ. edile Pisa, 28-2-1953	Roma
125. Giudiceandrea Stefano	27- 1-1929	Ing. civ. idraulica Roma, 4-3-1957	Catania
126 Govi Paolo	10- 1-1934	Ing. ind. chimica Bologna, 31-10-1963	Modena
127. Graffeo Carlo	10-10-1921	Ing. civ. edile Napoli, 1-8-1953	Torino
128. Grassi Giancarlo	30- 1-1939	Ing. elettrotecnica Roma, 20-12-1966	Pescara
129. Grasso Franco	2- 5-1925	Ing. ind. meccanica Palermo, 2-3-1951	Bari
130. Grigioni Vincenzo	16- 2-1922	Ing. ind. elettrotecnica Roma, 27-2-1951	Roma
131. Grimaldi Michele	8- 3-1929	Ing. ind. elettrotecnica Napoli, 29-7-1955	Napoli
132. Guidarelli Diomede	7- 8-1923	Ing. civ. edile Roma, 14-3-1957	Roma
133. Guiggiani Angiolino	18- 5-1924	Ing. ind. meccanica Bologna, 29-5-1952	Firenze
134. Iacoponi Terzo	22- 3-1929	Ing. civ idraulica Pisa, 10-5-1958	Livorno
135. Imbesi Francesco	24- 7-1941	Ing. ind. elettrotecnica Genova, 29-4-1968	Genova
136. Ingegnoli Luigi	25-12-1935	Ing. ind. chimica Milano, 13-3-1965	Novara
137. Jallonardi Ermanno	10- 1-1928	Ing. civ trasporti Napoli, 20-6-1958	Salerno
138. Lama Vittorio	10- 5-1929	Ing. ind. meccanica Napoli, 21-12-1956	Salerno
139. La Noce Giancarlo	4- 9-1938	Ing. elettronica Roma, 23-7-1966	Milano
140. Largaiolli Ugo	30- 3-1939	Ing. elettronica Bologna, 27-2-1967	Milano
141. Lauretti Vittorio	4-11-1916	Ing. ind. meccanica Napoli, 29-3-1952	Centro studi e controlli
142. Lazzari Massimo	8- 1-1922	Ing. civ. trasporti Roma, 5-3-1949	Roma
143. Lentini Giuseppe	26- 7-1907	Ing civ. edile Palermo, 1935	Bologna
144. Leonardi Salvatore	22- 1-1941	Ing. ind. elettrotecnica Palermo, 11-11-1967	Vicenza
145. Limongelli Antonio	24- 4-1925	Ing. civ. idraulica Bari, 25-3-1954	Bari
146. Linguiti Fausto	7- 4-1932	Ing. civ. trasporti Roma, 29-4-1957	Roma
147. Loaldi Giuseppe	28- 5-1920	Ing. ind. elettrotecnica Milano, 10-11-1951	Milano
148. Lombardi Carlo	6- 5-1927	Ing. ind. meccanica Napoli, 28-2-1957	Napoli
149. Longobucco Domenico	2- 2-1943	Ing. ind. meccanica Bologna, 30-7-1968	Catanzaro
150. Loreti Agostino	21- 8-1920	Ing. civ. trasporti Roma, 22-11-1949	Ancona
151. Lucidi Giancarlo	6- 3-1937	Ing. elettronica Pisa, 20-7-1964	Terni
152. Lusardi Giulio	2- 3-1941	Ing. meccanica Palermo, 3-11-1965	Palermo
153. Maggi Giovanni	24- 3-1921	Ing. ind. elettrotecnica Roma, 29-7-1947	Direz. gen.
154. Maggio Giuseppe	28-10-1925	Ing. ind. meccanica Palermo, 25-11-1952	Bergamo
155. Magnatti Luigi	16-11-1922	Ing. ind. elettrotecnica Milano, 28-7-1950	Milano
156. Malaspina Livio	11- 5-1927	Ing. ind. elettrotecnica Roma, 23-7-1958	Milano
157. Mancinelli Giovanni	27- 7-1920	Ing. civ. trasporti Roma, 22-4-1947	Roma
158. Mantani Vincenzo	19- 7-1926	Ing. ind. meccanica Bologna, 26-7-1958	Torino
159. Marafioti Domenico	8-12-1930	Ing. ind. elettrotecnica Padova, 12-7-1963	Padova
160. Marchini Mauro	1-12-1937	Ing. ind. elettrotecnica Roma, 21-12-1962	Modena
161. Marcosano Francesco	31- 7-1923	Ing. ind. meccanica Napoli, 4-4-1950	Milano
162. Martin Giuseppe	17- 9-1933	Ing. ind. elettrotecnica Padova, 14-11-1961	Venezia
163. Mazzanti Aldo	11- 7-1925	Ing. ind. elettrotecnica Bologna, 21-12-1951	Bologna
164. Mazzotti Giorgio	30- 4-1941	Ing. ind. elettronica Bologna, 28-6-1968	Brescia
165. Mele Ascanio	9- 4-1930	Ing. ind. aeronautica Napoli, 7-5-1962	Caserta
166. Merola Guido	25-12-1939	Ing. ind. chimica Napoli, 12-4-1968	Bergamo
167. Merola Pasquale	3-12-1926	Ing. ind. elettrotecnica Napoli, 21-12-1956	La Spezia
168. Mevoli Gennaro	20- 3-1936	Ing. civ. edile Bari, 9-3-1962	Milano
169. Monda Nicola	4- 2-1940	Ing. elettronica Napoli, 28-4-1966	Napoli
170. Montanari Fausto	15- 3-1935	Ing. mineraria Bologna, 30-7-1963	Piacenza
171. Montanari Giovanni	28- 3-1931	Ing. ind. elettrotecnica Roma, 31-3-1956	Centro studi e controlli

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
172. Morello Giuseppe	29-10-1935	Ing. civ. idraulica - Padova, 1-3-1962	Siracusa
173. Moretti Mario .	5-11-1933	Ing. civ. trasporti - Roma, 13-5-1964	Roma
174. Mori Benito	25- 8-1936	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-7-1966	Genova
175. Musio Francesco .	7- 9-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 22-12-1950	Alessandria
176. Nappi Dino . .	20- 3-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 20-12-1967	Torino
177. Nigri Giovanni	19- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Bari, 1-8-1959	Taranto
178. Nigro Oreste	27- 5-1930	Ing. civ. idraulica - Napoli, 28-2-1957	Roma
179. Nuovo Onofrio Mario	1- 1-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 21-11-1952	Torino
180. Nuti Gianluca	12- 7-1938	Ing. elettronica - Pisa, 21-10-1968	Milano
181. Oddone Antonio .	7- 9-1939	Ing. ind elettrotecnica - Genova, 26-7-1966	Genova
182. Onofri Vittorio Emanuele	7- 6-1925	Ing. civ. trasporti - Roma, 20-12-1955	Genova
183. Orlandi Guido .	4- 5-1923	Ing. civ. trasporti - Napoli, 18-12-1952	Roma
184. Pagnucci Mauro .	6- 4-1937	Ing. elettrotecnica - Pisa, 17-5-1963	Livorno
185. Palmieri Mario	8- 8-1924	Ing. ind. meccanica - Napoli, 28-11-1957	Roma
186. Panepinto Francesco Paolo	12- 3-1938	Ing. ind. meccanica - Torino, 30-3-1962	Palermo
187. Paolelli Riccardo	29- 5-1918	Ing. ind. meccanica - Roma, 6-5-1949	Direz. gen.
188. Papa Domenico	27- 6-1936	Ing. ind. aeronautica - Napoli, 19-12-1960	Torino
189. Paradisi Iro	4- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Trieste, 21-11-1958	Perugia
190. Peluffo Rocco	10- 7-1928	Ing. civ. edile - Genova, 1-3-1958	Savona
191. Perazzi Fabrizio . .	2- 9-1936	Ing. ind. meccanica - Milano, 27-7-1962	Piacenza
192. Perazzi Marzio . .	13- 3-1938	Ing. civ. edile - Milano, 16-12-1961	Cremona
193. Perrini Giuseppe .	3- 3-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 27-7-1951	Centro studi e controlli
194. Petio Vito	12- 4-1925	Ing. ind. mineraria - Torino, 18-11-1954	Taranto
195. Petrillo Andrea	1-10-1929	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 8-3-1962	Venezia
196. Piancaldini Aurelio	11-11-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 29-7-1967	Bari
197. Pilozzo Pio	15- 4-1939	Ing. ind. meccanica - Roma, 16-11-1966	Como
198. Piranio Gerlando	4- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Palermo, 9-3-1957	Catania
199. Pivi Riccardo	3- 4-1920	Ing. ind. meccanica - Bologna, 26-11-1954	Varese
200. Plevano Roberto	30- 1-1942	Ing. meccanica - Napoli, 28-10-1968	Torino
201. Polizzotto Antonino	1- 1-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 16-11-1962	Catania
202. Pozzi Luigi	19- 4-1926	Ing. ind. meccanica - Genova, 1-7-1957	Milano
203. Procaccianti Ettore	31- 7-1921	Ing. civ. trasporti - Roma, 11-4-1947	Roma
204. Profeti Carlo	20- 9-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa, 22-2-1963	Livorno
205. Proietti Maurizio	18- 9-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 23-7-1966	Milano
206. Provasi Emilio	30- 8-1927	Ing. ind. meccanica - Genova, 25-7-1952	Direz. gen.
207. Pugliese Francesco	3-10-1943	Ing. meccanica - Genova, 3-7-1968	Savona
208. Quarto Angelo	15-11-1939	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 28-4-1966	Genova
209. Quarto Federico	1- 9-1908	Ing. ind. chimica - Napoli, 23-7-1935	Milano
210. Ragazzini Giovanni	5- 6-1939	Ing. ind. meccanica - Bologna, 19-12-1966	Ravenna
211. Rallo Salvatore	20- 2-1940	Ing. ind. meccanica - Politecnico Torino, 18-11-1965	Aosta
212. Raspante Antonino	15- 8-1923	Ing. civ. trasporti - Palermo, 15-11-1958	Messina
213. Ricci Massimo	22- 2-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 19-12-1953	Palermo
214. Ricci Maurizio	11- 5-1940	Ing. ind. meccanica - Bologna, 30-11-1965	Milano
215. Ricci Pirro Vincenzo	5-10-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 11-5-1960	Milano
216. Ridolfi Camillo	12- 1-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 30-7-1948	Milano
217. Rinalduzzi Spartaco	8-10-1927	Ing. ind. chimica - Roma, 16-6-1956	Roma
218. Risica Gianfranco	19-12-1925	Ing. civ. trasporti - Padova, 30-10-1952	Ancona
219. Rizza Giovanni	1- 5-1928	Ing. ind. aeronautica - Torino, 22-11-1956	Torino
220. Rizzi Vincenzo	27- 6-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Bari, 27-7-1968	Bari
221. Rocca Andrea	30- 4-1922	Ing. civ. edile - Genova, 3-3-1948	Genova
222. Rossi Domenico	14- 8-1920	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 30-4-1952	Milano
223. Rotulo Antonio	1- 8-1923	Ing. civ. edile - Napoli, 28-7-1952	Napoli
224. Ruggiero Crescenzio	25- 8-1935	Ing. civ. edile - Napoli, 10-3-1966	Milano
225. Ruggiero Antonio	15- 2-1943	Ing. ind. meccanica - Napoli, 19-12-1967	Varese
226. Russo Gennaro	19- 1-1940	Ing. ind. chimica - Napoli, 28-4-1966	Varese
227. Sabatini Pierluigi	24-11-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 21-2-1964	Como
228. Sacco Felice	14-11-1925	Ing. ind. chimica - Roma, 18-12-1952	Direz. gen.
229. Sagliocco Erminio	14- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Napoli, 27-6-1957	Napoli

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
230. Saini Guido	2-12-1935	Ing. ind. meccanica - Napoli, 19-12-1961	Padova
231. Santinello Spartaco	5- 5-1930	Ing. ind. meccanica Trieste, 26-2-1958	Trieste
232. Santonastaso Giuseppe	19- 2-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 24-4-1954	Caserta
233. Santoro Stefano	8- 8-1929	Ing. ind. meccanica - Bologna, 11-5-1956	Bologna
234. Savorani Eugenio Giuseppe	8- 6-1921	Ing. ind. meccanica - Bologna, 27-7-1956	Brescia
235. Scala Claudio	17- 3-1926	Ing. ind. meccanica - Bologna, 13-5-1955	Bologna
236. Schiavi Bruno	8- 9-1941	Ing. ind. meccanica - Bologna, 9-3-1968	Milano
237. Sciarra Mario	14- 8-1922	Ing. civ. idraulica - Roma, 23-7-1954	Roma
238. Sciarretta Rocco	17-12-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 6-3-1964	Bologna
239. Scognamiglio Celestino	24- 5-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 12-3-1965	Napoli
240. Scollo Mario	2-10-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 13-5-1966	Milano
241. Sferruzza Pietro	2- 5-1932	Ing. civ. trasporti - Palermo, 12-3-1959	Palermo
242. Sgandurra Achille	10- 1-1924	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 20-11-1951	Direz. gen.
243. Sgroi Salvatore	18- 4-1926	Ing ind. meccanica - Palermo, 9-3-1957	Palermo
244. Simoncini Dario	3- 5-1939	Ing. chimica - Bologna, 30-11-1967	Bologna
245. Sordo Vittorio	30-10-1918	Ing. mineraria - Torino, 28-5-1943	Trento
246. Sorgetti Ugo	22-10-1922	Ing. elettrotecnica - Torino, 19-11-1949	Torino
247. Spadaro Rosario	16-11-1927	Ing. ind. meccanica - Torino, 5-4-1951	Palermo
248. Spataro Donatello	9- 1-1930	Ing. civ. edile - Palermo, 22-11-1957	Roma
249. Stasi Umberto	8- 1-1930	Ing. civ. trasporti - Napoli, 9-3-1962	Napoli
250. Stefanini Ferdinando	6- 7-1936	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 22-4-1967	Torino
251. Sturchio Luigi	2- 9-1935	Ing. civ. trasporti - Roma, 12-5-1962	Roma
252. Suppa Carlo Felice	5- 6-1940	Ing. elettronica Padova, 20-3-1970	Trento
253. Svicher Gastone	8- 3-1925	Ing. ind. chimica - Roma, 26-7-1962	Roma
254. Tamburrini Ferruccio	25-11-1919	Ing. civ. edile - Roma, 26-11-1948	Roma
255. Tani Mario	1- 1-1939	Ing. aeronautica - Pisa, 17-7-1965	Milano
256. Tantillo Gaetano	27- 6-1924	Ing. ind. meccanica - Milano, 27-2-1954	Palermo
257. Tanzarella Giuseppe	9- 6-1915	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 8-11-1937	Direz. gen.
258. Tini Luigi	15- 3-1936	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 24-7-1963	Milano
259. Tola Francesco	28- 2-1927	Ing. civ. edile - Cagliari, 29-7-1957	Cagliari
260. Tommasi Emilio	13- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Pisa, 18-2-1951	Avenza
261. Toro Achille Lucio	6- 5-1937	Ing. ind. meccanica - Napoli, 30-7-1963	Venezia
262. Tosetto Orlando	25- 1-1936	Ing. ind. chimica - Pisa, 18-2-1961	Firenze
263. Tramonti Daniele Antonio	11- 1-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 7-3-1963	Roma
264. Uricchio Nicola	11- 5-1937	Ing. industriale - Napoli, 27-7-1967	Milano
265. Veglio Carlo	29- 6-1914	Ing. civ. edile - Napoli, 1-12-1937	Napoli
266. Venier Albino	1-11-1921	Ing. ind. chimica - Pisa, 15-11-1950	Centro studi e controlli
267. Venditti Pasquale	16-12-1928	Ing. civ. trasporti - Napoli, 11-3-1959	Roma
268. Verna Nicola	2-10-1940	Ing. elettronica - Bologna, 19-12-1966	Pescara
269. Verna Tito	18- 8-1941	Ing. elettronica - Pisa, 16-2-1967	Brescia
270. Vietri Orazio	24- 9-1933	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 25-7-1960	Roma
271. Vignudelli Flavio	24-10-1919	Ing. civ. edile - Genova, 28-2-1950	Direz. gen
272. Villa Tobia	12- 4-1914	Ing. civ. trasporti - Pisa, 29-3-1947	Roma
273. Viola Enzo	18- 5-1929	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 9-3-1957	Siracusa
274. Volpini Giorgio	24- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Genova, 26-3-1954	Roma
275. Zaccherini Zeno	18- 4-1929	Ing. civ. elettrotecnica - Bologna, 26-11-1959	Bologna
276. Zampiga Oliviero	11- 5-1940	Ing. elettronica - Bologna, 30-11-1965	Modena
277. Zannini Francesco	23-12-1919	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 6-7-1948	Padova
278. Zanuzzi Franco	24- 5-1943	Ing. civ. edile - Roma, 28-5-1969	Brescia
279. Zarotti Luigi	5- 3-1930	Ing. ind. meccanica - Pisa, 22-2-1963	Firenze
280. Zenobi Mario	1- 4-1921	Ing. civ. trasporti - Roma, 20-12-1945	Roma
281. Zerilli Salvatore	26- 2-1927	Ing. civ. idraulica - Padova, 23-12-1954	Roma
282. Zilli Lamberto	23- 2-1942	Ing. ind. meccanica - Roma, 7-3-1968	Udine
283. Zimmermann Federico	6- 5-1925	Ing. ind. meccanica - Pisa, 20-7-1957	Milano
284. Zocaro Panfilo	5- 9-1925	Ing. civ. trasporti - Roma, 16-5-1958	Pescara

(3544) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1971.

Autorizzazione alla società « Ditrag-Deutsch Italienische Treuhand AG - Società fiduciaria e di revisione italo-tedesca S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Ditrag-Deutsch Italienische Treuhand AG - Società fiduciaria e di revisione italo-tedesca S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La « Ditrag-Deutsch Italienische Treuhand AG - Società fiduciaria e di revisione italo-tedesca S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(3796)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni - ente di diritto pubblico, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Banca nazionale delle comunicazioni — ente di diritto pubblico —, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni — ente di diritto pubblico —, con sede legale in Roma:

Tariffa Q/4, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze di premio;

Tariffa Q/5, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 5 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze di premio.

Roma, addì 1° aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3666)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, n. 8509, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'amministrazione provinciale di Messina e nel quale sono riportate:

a) le strade giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa anche la « diramazione Gallodorò » di km. 3 + 800 (della strada « strada statale n. 114 Mongiuffi-Melia-Roccafiorita-Limina-passo Murazzo-strada statale n. 114 e diramazione per passo Aranciara) non ancora provincializzata;

Vista la nota 28 settembre 1970, n. 9144, con la quale l'amministrazione provinciale di Messina ha chiesto la classificazione della suddetta « diramazione Gallodoro »;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la « diramazione Gallodoro », dell'estesa di chilometri 3+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3793)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 5 marzo 1971 presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna è composta per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia;

dal dott Vito Germinario, in rappresentanza dello Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori dott. Alfonso Gandolfi, per. ind. Wladimiro Mazzolani, Aldo Gelati, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Cesarino Zuppiroli e avv. Michele Grifa, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(3752)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Modifica della formula 119 stabilita con decreto ministeriale 7 luglio 1958 concernente l'approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15 e 26 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958 di approvazione dei registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Vista la legge 17 febbraio 1971, n. 89, concernente « Modificazioni all'art. 75 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile »;

Decreta:

La formula 119, stabilita con decreto ministeriale 7 luglio 1958, è modificata come segue:

« Formula 119. — Dichiarazione di nascita di un bambino trovato che si manda ad un pubblico istituto.

L'anno . . . . avanti di me . . . . . è comparso . . . . . (nome e cognome) . . . . nato . . . . . in . . . . . il . . . . . di professione . . . . . . residente in . . . . . il quale, alla presenza dei testimoni . . . . (nome e cognome) . . . . nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . residente in . . . . . e . . . . . (nome e cognome) . . . . nat . . . in . . . . lì . . . . . di professione . . . . . . residente in . . . . . mi ha consegnato un bambino di sesso . . . . . . della apparente età di . . . . . . presso cui si trovano (descrivere le vesti, gli oggetti e i contrassegni che si trovano presso il bambino) e mi ha dichiarato che il giorno (indicare il giorno, il mese e l'anno) alle ore . . . . e minuti . . . . . in (indicare la località del rinvenimento: pubblica via, chiesa, campo, ecc.) ha trovato questo bambino presso cui erano le vesti, gli oggetti e i contrassegni sopra descritti . . . . (Far seguire le indicazioni delle eventuali altre circostanze che siano meritevoli di rilievo).

Il bambino anzidetto, al quale è stato da me imposto il nome di . . . . . . e il cognome di . . . . . . viene inviato al . . . . (indicare il pubblico istituto) per mezzo di . . . . (indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita della persona di ciò incaricata) al quale rimetto copia del presente atto perchè la consegni al direttore del citato istituto insieme col bambino e con le vesti, gli oggetti e i contrassegni ritrovati presso il bambino medesimo.

Letto il presente atto ecc. . . . .

(Seguono le firme) »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: COLOMBO

(3946)

DECRETO PREFETTIZIO 29 marzo 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 3198/27 del 25 settembre 1970, relativo alla nomina del dott. Gerardo Strasi a segretario del consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 248/1 in data 24 marzo 1971 con la quale il medico provinciale di Nuoro designa per l'assolvimento delle anzidette funzioni, in sostituzione del dott. Strasi, il dott. Giovanni Migliorino, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio a Nuoro;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giovanni Migliorino, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Nuoro, è nominato, con decorrenza immediata, segretario del locale consiglio provinciale di sanità.

Nuoro, addì 29 marzo 1971

Il prefetto: LA CORTE

(3669)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Frascati

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1971, n. 636, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Frascati (Roma).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3716)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.621.100 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3894)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.158.820 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3895)

Autorizzazione al comune di S. Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di S. Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.263.912 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3896)

Autorizzazione al comune di S. Pier Niceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di di S. Pier Niceto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.014.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3897)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.550.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3898)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di Padria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.149.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3899)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di Thiesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.547.904 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3900)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 925.172 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3901)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.573.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3902)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel primo comma delle note in calce alla tabella allegata al decreto ministeriale 22 giugno 1970 « Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti, trattorie, bars e pubblici esercizi in genere, del comune di Montecatini Terme », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 25 luglio 1970, dove è scritto: « vengono maggiorati del 15 % » leggasi: « vengono maggiorati del 20 % ».

(3748)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 13 febbraio 1971 « Autorizzazione al "Credito navale" Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano ad effettuare operazioni di credito navale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971, va completato, sia nel sommario che nel testo, come segue: « con i benefici della legge 30 luglio 1959, n. 623. ». Inoltre, nel dispositivo, dove è scritto: « previsto dalla legge 9 gennaio 1969, n. 1. » leggasi: « previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1. ».

(3725)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 Mod. 241 D.P. — Data: 28 agosto 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Varese — Intestazione: Bai Caterina, nata a Saarbrucken (Germania) il 20 marzo 1910 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1971

(3682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle trecentotre serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 %. - 1970-1985, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Il successivo giorno 18, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di tredici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1971

(3881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 20 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,27	622,20	622,25	622,27	622,20	622,28	622,23	622,27	622,27	622,30
Dollaro canadese .	617,80	617,70	617,25	617,65	617,30	617,89	617,62	617,65	617,80	617,75
Franco svizzero	144,57	144,55	144,61	144,57	144,55	144,56	144,5750	144,57	144,57	144,57
Corona danese .	83,11	83,11	83,14	83,12	83,20	83,10	83,11	83,12	83,11	83,10
Corona norvegese .	87,33	87,36	87,38	87;36	87,20	87,35	87,345	87,36	87,33	87,35
Corona svedese .	120,55	120,55	120,55	120,56	120,50	120,55	120,545	120,56	120,55	120,55
Fiorino olandese	172,59	172,57	172,65	172,58	172,60	172,60	172,58	172,58	172,59	172,55
Franco belga .	12,53	12,532	12,535	12,533	12,53	12,53	12,5325	12,533	12,53	12,53
Franco francese	112,82	112,83	112,85	112,81	112,80	112,83	112,81	112,81	112,82	112,83
Lira sterlina	1505,35	1505,35	1505,20	1505,35	1504,75	1505,50	1505,35	1504,75	1505,35	1505,45
Marco germanico .	170,95	170,70	170,75	170,765	170,60	170,95	170,72	170,60	170,95	170,71
Scellino austriaco .	24,09	24,09	24,095	24,0975	24,15	24,09	24;0965	24,15	24,09	24,09
Escudo portoghese	21,81	21,82	21,82	21,805	21,90	21,83	21,825	21,90	21,81	21,85
Peseta spagnola .	8,94	8,94	8,95	8,9455	8,95	8,94	8,9465	8,95	8,94	8,94

Media dei titoli del 20 aprile 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935 . .	92,30
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	83,05
» 5 % (Ricostruzione)	94,80
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,55
» 5 % (Città di Trieste)	95,075
» 5 % (Beni esteri)	91,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,70
» 5,50 % » » 1968-83	92,425
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	97,925
» » » 5,50 % 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 . .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	94,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1971

Valuta	
Dollaro USA	622,25
Dollaro canadese	617,635
Franco svizzero	144,572
Corona danese . .	83,115
Corona norvegese . . .	87,352
Corona svedese .	120,552
Fiorino olandese	172,58
Franco belga .	12,533
Franco francese	112,81
Lira sterlina .	1505,35
Marco germanico	170,742
Scellino austriaco	24,097
Escudo portoghese	21,815
Peseta spagnola	8,946

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni e dei prèmi relativi ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967-1987 », « 6 % - 1968-1988 », « 6 % - 1969-1989 », « 7 % - 1970-1990 a premi ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » - « 6 % - 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6 % - 1968-1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6 % - 1969-1989 » (1ª tranche) e « 7 % - 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche) che il giorno 21 maggio 1971, alle ore 9,30, presso la stazione di Roma Termini - Sala conferenze, via Giolitti, 34, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1971, nonchè le estrazioni dei premi, pagabili alla stessa data del 1° luglio 1971, come di seguito indicato:

ESTRAZIONE DELLE SERIE DI OBBLIGAZIONI

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive lire 2.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1968-1988 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969-1989 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive lire 6.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive lire 2.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 1 serie intera, per complessive lire 1.000.000.000

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive lire 2.000.000.000

ESTRAZIONE DEI PREMI

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 premi da lire 100.000.000 ciascuno, per complessive lire 1.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 premi da lire 100.000.000 ciascuno, per complessive lire 500.000.000

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 premi da lire 100.000.000 ciascuno, per complessive lire 1.000.000.000.

(3930)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Colli del Trasimeno » bianco e rosso e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Colli del Trasimeno » bianco e rosso ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze per controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Colli del Trasimeno »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli del Trasimeno » è riservata ai vini rosso e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli del Trasimeno » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese dal 60 all'80 %.

Ciliegiolo, Gamay, Malvasia del Chianti e Trebbiano toscano da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40 %.

La Malvasia del Chianti ed il Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, non dovranno superare il 20 %.

Il vino « Colli del Trasimeno » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano toscano dal 60 all'80 %.

Malvasia del Chianti, Verdicchio bianco, Verdello e Grechetto da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40 %.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Colli del Trasimeno » comprende in parte il territorio dei comuni di: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dalla località Borghetto di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione della zona di produzione segue il confine regionale fino C. L'Orso; da qui prendendo la strada vicinale C. L'Orso-Sanguineto giunge al capoluogo di Tuoro per seguire indi la statale n. 416 fino al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone; si volge quindi a est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all'altezza del casale Piantatina, per risalire al casale Reppe (quota 331) e seguire successivamente la strada vicinale di casal Cerqueto fino a congiungersi con quella proveniente dalla statale n. 75-*bis* del Trasimeno e ricalcarla fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sud-est fiancheggia la strada vicinale del Tapello-Saiona, la strada vicinale Pietramura-Cappuccini e la strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516) da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle colline passa per le quote 553-570-531-569, casale Civitella, quota 529-558; Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale che proveniente dalla statale n. 75-*bis* del Trasimeno la segue fino a Castel Rigone; discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui scende attraverso la mulattiera fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra mulattiera che

si innesta alla rotabile Magione-La Goga nel punto in cui questa tocca il confine comunale ed il fosso Formanuova; segue poi la rotabile sulla strada fino a Caligiana e qui si raccorda con la strada che scendendo a sud tocca Antria, Colle Santo, Corciano e prosegue fino a Chiugiana; da qui giunge fino a Strozzacapponi, dove si raccorda con la statale Pievaiola n. 220 e la segue verso Città della Pievè fino all'incrocio con la statale Umbro-Casentinese n. 71, prendendo a seguire questa verso sud fino al confine tra le due provincie umbre e tra le circoscrizioni comunali di Città della Pieve e Monteleone di Orvieto; segue quindi detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma-Firenze ove, volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso Chianetta; da detta confluenza risale, sempre a nord, lungo il fosso Paterno fino al ponte della statale Umbro-Casentinese in località Pè Bandino; da Pè Bandino segue la statale Umbro-Casentinese fino all'incrocio di questa con la provinciale per Paciano e prosegue fino al casello della ferrovia della linea Roma-Firenze; da qui discendendo a sud-ovest segue detta ferrovia fino al confine regionale Umbria-Toscana per proseguire poi verso nord lungo detto confine regionale fino alla località Borghetto di Tuòro, da cui ha avuto inizio la descrizione della linea di demarcazione della zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colli del Trasimeno » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni di piano e di fondovalle e quelli ad una quota superiore ai 500 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per la produzione dei vini « Colli del Trasimeno » non deve essere superiore ai ql. 125 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per i vini « Colli del Trasimeno ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Colli del Trasimeno » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 ed al vino « Colli del Trasimeno » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Colli del Trasimeno », all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Colli del Trasimeno » rosso:

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: delicato di viola con maggiore finezza se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva 11,5;
acidità totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

« Colli del Trasimeno » bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: profumo gradevole;
sapore: armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Colli del Trasimeno » rosso può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3721)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre successivo, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 385, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 25 maggio 1969 dal professore Francesco Pallotta avverso provvedimento di esproprio del prefetto di Campobasso a favore della Cassa per il Mezzogiorno, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, dichiarato inammissibile, perchè non contenente la prova della eseguita notificazione allo stesso prefetto di Campobasso.

(3677)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Società bancaria napoletana, società per azioni, con sede in San Giuseppe Vesuviano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 23 marzo 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Società bancaria napoletana, società per azioni con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), in amministrazione straordinaria, l'avv. Ugo Fienga è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3723)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente, tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni delle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 1971 presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare: 10/10;
visus monoculare: 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e *di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti* degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinari.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, *secondo l'allegato schema*, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5 Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà *contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:*

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, *ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione* dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nello esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere lo esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sara escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgeranno in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto, per riassunto in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4 i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 179

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

(Decreto ministeriale 12 marzo 1952)

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile .	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato) . .	—	otto ore	2
	Esami orali			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatoria, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª - Nozioni generali del diritto - Partizione del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª - Il diritto civile e le sue fonti: del codice civile in particolare.

Tesi 3ª - La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª - Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª - Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª - Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª - Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª - Filiazione - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª - Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª - Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª - Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª - Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª - Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª - Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª - Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª: *a)* Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale; *b)* Il diritto marittimo ed il codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª: *a)* L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (institore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori); *b)* Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª: *a)* Società ed impresa commerciale - Società personali; in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandata per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazione - Società cooperative - Mutua d'assicurazione; *b)* Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª: *a)* Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti; *b)* Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª: *a)* Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali; *b)* Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª: *a)* Contratti di conto corrente - Contratti di banca Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni; *b)* Assicurazione marittima - Abbandono Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª: *a)* Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (cheque) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titolo di società; *b)* Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª: *a)* Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta; *b)* Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª - La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª - I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª - Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª - I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª - Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª - La responsabilità delle pubbliche amministrazioni La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª - L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª - Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª - Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª - Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª - Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª - Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª - Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La regione - La provincia - Il comune - Amministrazioni particolari (Questura, intendenza di finanza, comandi delle forze armate, direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª - La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª - Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª - Concetto del diritto internazionale: *a*) Diritto internazionale e diritto interno; *b*) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno; *c*) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª - Soggetti di diritto internazionale: *a*) Subbiettività giuridica internazionale; *b*) Società internazionale generale e particolare; *c*) Unione di Stati.

Tesi 3ª - Gli organi dei soggetti di diritto internazionale: *a*) Organi individuali e organi collettivi; *b*) Organi di funzione; *c*) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª - I rapporti di diritto internazionale: *a*) Concetto e fattori costitutivi; *b*) Elementi accessori; *c*) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª: *a*) Atto illecito internazionale, concetto; *b*) Responsabilità per l'atto illecito internazionale; *c*) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª - Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica: *a*) Trattative tra le parti; *b*) Trattative per intromissioni di terzi; *c*) Arbitrato.

Tesi 7ª - L'organizzazione delle Nazioni Unite: *a*) L'assemblea e il consiglio di sicurezza; *b*) Il consiglio economico e sociale; *c*) Il consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª - La Corte internazionale di giustizia: *a*) Organizzazione; *b*) Competenza; *c*) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª: *a*) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari; *b*) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª: *a*) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato; *b*) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª: *a*) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso; *b*) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale - L'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª: *a*) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato; *b*) La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª: *a*) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena; *b*) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª: *a*) Estinzione del reato e della pena e relative cause; *b*) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª: *a*) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali; *b*) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª - Fondamenti della scienza economica Bisogni Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª - Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo sui mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª - Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª - Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª - Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª - Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Costo forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª - Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Claring - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª - Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª - Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª - Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª: *a*) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie; *b*) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª: *a*) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali; *b*) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª: *a*) Le tasse - Formazione delle tariffe; *b*) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª: *a*) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive; *b*) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª: *a*) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta; *b*) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª: *a*) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso; *b*) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª: *a*) Le spese pubbliche - Principali categorie; *b*) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª: *a*) Organizzazione finanziaria dello Stato; *b*) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª - Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª - Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª - Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª - Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª - La Ragioneria generale dello Stato - La Direzione generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzioni provinciali del tesoro.

Tesi 7ª - Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª - Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª - Agenti contabili dell'amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e varificazioni.

Tesi 10ª - Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª - Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª - Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

(Modello della domanda su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e avanzamento ufficiali) - ROMA

Io sottoscritto . nato a (provincia di .) il . appartenente al distretto militare di residente a (1) (provincia di .) via . n. ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato militare marittimo - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 21 aprile 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe [o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2)] di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . ., di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'università o istituto superiore . nell'anno accademico con la votazione di ., di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia su carta da bollo da L. 500 con firma autenticata.

. lì

(data)

Firma

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3906)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a seicento posti nella categoria degli operai comuni per la qualifica di mestiere di « guardiano ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 2 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 60 Difesa, foglio n. 391, concernente la nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio, per la qualifica di mestiere di « guardiano » (posti sei).

(3627)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a due posti di « cuoco ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 2 gennaio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 60 Difesa, foglio n. 390, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a due posti di « cuoco », nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(3629)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52ª del 26 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1970, registro n. 54 Difesa, foglio n. 375, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metalli od in legno » (tre posti), nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni con la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo ».

(3631)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di tre dei vincitori del concorso a seicento posti nella categoria degli operai comuni per la qualifica di mestiere di « carpentiere in legno ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52ª del 26 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1970, registro n. 61 Difesa, foglio n. 25, con il quale sono stati nominati tre dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio per la qualifica di mestiere di « carpentiere in legno » (posti quattordici).

(3633)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 07148 del 28 ottobre 1970, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1970, con i quali è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee e sono state dichiarate le vincitrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 02317 del 24 marzo 1971, col quale sono state apportate varianti alla graduatoria delle vincitrici del predetto concorso;

Vista la nota n. 2111 del 30 marzo 1971, con la quale il sindaco del comune di Parabita ha trasmesso copia fotostatica autenticata del telegramma col quale l'ostetrica Aloisi Carmela, classificata al terzo posto della graduatoria delle idonee del citato concorso e dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica del comune stesso, ha rinunziato all'assegnazione della condotta;

Ritenuto che occorre provvedere, nei termini di legge, alla assegnazione della condotta resasi vacante per effetto della rinunzia di cui sopra, procedendo all'adozione del provvedimento formale di nomina della candidata idonea che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione di detta condotta ostetrica;

Letti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ostetrica Concetta Stabile, classificata al quarto posto della graduatoria delle idonee del concorso in epigrafe specificato, è dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica del comune di Parabita.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Parabita.

Lecce, addì 2 aprile 1971

Il medico provinciale: RUBINO

(3744)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2381 del 16 settembre 1969 con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone;

Accertata la regolarità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice e ritenuto di dover dar corso alle formalità relative all'approvazione delle graduatorie dei concorsi per ufficiali sanitari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la legge 13 marzo 1958, n. 296, il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

E' approvato il giudizio formulato dalla commissione giudicatrice che ha dichiarato il dott. Marco Kraus, unico concorrente, idoneo al posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone con punti 283,715 di cui 280/400 per le prove di esame.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Gorizia, addì 23 marzo 1971

Il medico provinciale: MONTAGNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la dichiarazione di idoneità formulata dalla commissione giudicatrice per l'unico concorrente dott. Marco Kraus nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

Il dott. Marco Kraus, nato a Pola il 20 agosto 1926, è nominato ufficiale sanitario del comune di Monfalcone.

La nomina è fatta in via di esperimento, per un biennio.

Il dott. Marco Kraus dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente e subito dopo presentarsi a questo ufficio per prestare la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

In caso di mancata assunzione del servizio ed in caso di mancata promessa il dott. Marco Kraus sarà dichiarato rinunciatario o decaduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Gorizia, addì 23 marzo 1971

Il medico provinciale: MONTAGNA

(3745)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1290/36 dell'11 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al pubblico concorso bandito con decreto n. 1408 del 9 dicembre 1968, per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Roma;

Visto il proprio decreto n. 1291/36 dell'11 marzo 1971, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che il dott. Bianchi Serafino, vincitore della condotta veterinaria di Subiaco (in consorzio con i comuni di Affile, Arcinazzo Romano, Jenne) ha rinunciato alla condotta assegnatagli;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dai concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati aventi diritto alle condotte veterinarie di cui all'oggetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Santetti Pietro: Subiaco (in consorzio con i comuni di Affile-Arcinazzo Romano-Jenne);

2) Sturabotti Pietro: Castel Madama (in consorzio con i comuni di Ciciliano-Sambuci-Saracinesco);

3) Peretti Prospero: Gerano (in consorzio con i comuni di Canterano-Cerreto Laziale-Rocca Canterano);

4) Valente Enrico: Poli (in consorzio con i comuni di Casape-Gallicano nel Lazio-S. Gregorio da Sassola);

5) Ceci Arcangelo: Marano Equo (in consorzio con i comuni di Agosta-Anticoli Corrado-Cervara di Roma).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 3 aprile 1971

Il veterinario provinciale: MANCINI

(3732)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.